

TI_GERICHTE 42.2023.37 vom 20. November 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2023.37

FR: TI_GERICHTE 42.2023.37 du 20 novembre 2023

IT: TI_GERICHTE 42.2023.37 del 20 novembre 2023

Erwägungen

E. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). 2.2. Questo Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca). L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps. L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che: " 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. 2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. 3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)." Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4). 2.3. Ora, alla luce di quanto indicato al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello scritto del 6 ottobre 2023 di RI 1, in quanto, come visto, questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2022.77 del 26 settembre 2022; STCA 42.2022.49 del 12 settembre 2022; STCA 42.2021.34 del 18 maggio 2021; STCA 42.2018.26 del 23 luglio 2018; STCA 42.2018.8-11 del 7 febbraio 2018; STCA 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017; STCA 42.2017.2 del 18 gennaio 2017; STCA 42.2010.19 del 7 luglio 2010; STCA 42.2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004). Gli atti sono, pertanto, trasmessi all'amministrazione affinché statuisca senza indugio sul reclamo

di RI 1 mediante l'emissione di una decisione su reclamo. Al riguardo va rilevato che l'USSI stesso, il 23 ottobre 2023, da un lato, ha evidenziato che il ricorrente, riferendosi alla decisione informale del 2 ottobre 2023, ha contestato il rifiuto di riconoscergli delle prestazioni assistenziali. Dall'altro, ha chiesto la trasmissione dell'incarto per procedere all'emanazione di una decisione su reclamo, considerato che quest'ultima non è ancora stata emessa (cfr. doc. V; consid. 1.3.). Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato a questo Tribunale contro la decisione su reclamo (art. 65 cpv. 1 Las ; 33 cpv. 2 Laps). In relazione alle "opposizioni", e meglio reclami (cfr. art. 33 cpv. 1 Laps), contro dinieghi di (altre) prestazioni speciali e di base che l'insorgente ha indicato di interporre con l'impugnativa del 6 ottobre 2023 (cfr. doc. I pag. 3), giova osservare che gli stessi, già a prescindere dal fatto che il ricorrente non abbia precisato a quali provvedimenti specifici si riferisce, sono inammissibili, ritenuto, come visto, che questa Corte può esaminare nel merito soltanto decisioni su reclamo. Ad ogni modo la parte resistente chiarirà contro quali ulteriori decisioni (oltre a quella informale del 2 ottobre 2023) RI 1 ha interposto reclamo con scritto del 6 ottobre 2023 e, nel caso in cui esse siano di competenza dell'USSI, emetterà le relative decisioni su reclamo, dando dapprima la possibilità all'interessato di completare le proprie contestazioni e valutandone la tempestività. Se, per contro, i reclami concernono provvedimenti di altri Cantoni, l'amministrazione trasmetterà gli stessi alle rispettive autorità competenti.

2.4. Parimenti irricevibile si rivela la richiesta del ricorrente di un risarcimento per i torti e il mobbing subiti (cfr. doc. I; consid. 1.1.). La costante giurisprudenza federale ha, in effetti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). In concreto il provvedimento del 2 ottobre 2023, il cui ricorso è peraltro inammissibile (cfr. consid. 2.3.), concerne esclusivamente la domanda di prestazioni speciali ai sensi dell'art. 20 Las (cfr. doc. B1; B2; consid. 1.2.). Non risultano d'altronde essere state emanate decisioni circa eventuali domande di risarcimento (cfr. consid. 2.2.).

2.5. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.